

# SCHEMA TECNICA

## AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

261/2020/R/eel (\*)

Con la delibera 261/2020/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) modifica la disciplina del "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" riducendo l'esposizione delle imprese distributrici (tramite la contrazione delle tempistiche di risoluzione contrattuale) e al contempo anche la relativa onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto.

Inoltre, il provvedimento rafforza la disciplina delle garanzie con particolare attenzione al *rating* e alla fideiussione assicurativa, nonché alla clausola di verifica della regolarità dei pagamenti e alle modalità di verifica di adeguatezza degli importi delle garanzie prestate.

In particolare, la delibera 261/2020/R/eel (che segue il DCO 530/2019/R/eel) dispone:

### 1. Riduzione delle tempistiche di risoluzione contrattuale

L'esposizione dell'impresa distributtrice è la valorizzazione economica dei corrispettivi per i servizi di rete, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte, per il servizio che l'utente del trasporto (UdT) può ricevere, foss'anche insolvente, prima che il contratto di trasporto possa cessare legittimamente con ogni suo effetto per risoluzione da parte dell'impresa distributtrice.

Per contenere tale esposizione dell'impresa distributtrice, l'Autorità dispone:

- l'eliminazione della procedura del sollecito,
- la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributtrice a soli 4 giorni lavorativi (in luogo agli attuali 7 giorni lavorativi), per procedere con la diffida nel caso l'utente risulti inadempiente alle sue obbligazioni,
- di conseguenza, tenendo conto anche della modifica del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto di cui alla delibera 37/2020/R/eel, il ridimensionamento dell'importo - che gli utenti del trasporto devono garantire per accedere alla rete in caso di ricorso alle forme di garanzie c.d. tradizionali o di *parent company guarantee* (il c.d. importo *GAR*) - ad un ammontare pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto, diminuito del 4,9% con riferimento ai soli oneri generali di sistema,
- la riduzione della dimensione massima della garanzia *GAR<sup>MAX</sup>*, nel caso l'utente risulti non regolare nei pagamenti, ad un importo pari alla stima di 4 mesi di erogazione del servizio per tutti i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente.

### 2. Interventi sull'adeguamento delle garanzie

In relazione all'adeguamento delle garanzie in forma c.d. tradizionale e della *parent company guarantee*:

- l'utente è tenuto all'*adeguamento periodico* (trimestrale) se livello di garanzie da prestare rispetto a quelle già prestate risulti superiore alle soglie di seguito richiamate:
  - a) 10% per gli UdT con *GAR* superiore a € 10.000.000;
  - b) 15% per gli UdT con *GAR* compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
  - c) 20% per gli UdT con *GAR* inferiore a € 1.500.000.
- è introdotta una *nuova procedura di adeguamento delle garanzie* da prestare qualora si verifichi un ritardo nel pagamento anche di una sola fattura dell'utente e al contempo la garanzia risulti sottodimensionata

(anche qualora il sottodimensionamento ricada all'interno delle soglie di previste per l'adeguamento periodico);

- *l'adeguamento per aumento rilevante dell'esposizione* (in qualsiasi momento questo si verifichi) è richiesto quando il livello di garanzie da prestare (rispetto a quelle già prestate) risulta "rilevante", ossia quando il valore del *GAR* di un utente aumenta in un singolo mese di un ammontare pari almeno alla metà della rispettiva soglia di adeguamento periodico. In altre parole, l'adeguamento viene richiesto quando il livello di garanzie da prestare supera il:
  - a) 5% per gli UdT con *GAR* superiore a € 10.000.000;
  - b) 10% per gli UdT con *GAR* inferiore a € 1.500.000.
  - d) 7,5% per gli UdT con *GAR* compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;

### 3. Sistema di garanzie

Per gli utenti del trasporto che si dimostrino regolari nei pagamenti per 6 mesi consecutivi, il *Codice di rete* ammette come forma di garanzia il *rating* creditizio (che è un giudizio, emesso da apposite *Agenzie di Rating*, sulla capacità di un debitore di adempiere alle proprie obbligazioni), il quale è una forma di garanzia c.d. "reputazionale", così come la *parent company guarantee* (che pure può essere prestata solo da utenti regolari nei pagamenti).

Il sistema delle garanzie viene completato dai seguenti interventi:

a) giudizio di *rating*

Anche con il ricorso al *rating* quale forma di garanzia - in caso di aumento rilevante dell'esposizione dell'impresa distributrice (per acquisizione di un alto numero di nuovi punti di prelievo nel contratto di trasporto dell'utente), in qualsiasi momento questo si verifichi – gli utenti sono tenuti a fornire una garanzia in una delle forme c.d. tradizionali ammesse dal Codice, con riferimento alla quota di garanzia relativa ai nuovi punti di prelievo acquisiti (*GAR<sup>NewPOD</sup>*).

In seguito alla costituzione della garanzia c.d. tradizionale, qualora l'utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo di 6 mesi consecutivi e negli stessi 6 mesi non abbia subito un *downgrade* da parte dell'agenzia emittente il giudizio, può estinguere la garanzia tradizionale fornita e richiedere che anche l'importo *GAR<sup>NewPOD</sup>* venga garantito attraverso il giudizio di *rating* creditizio.

b) fideiussione assicurativa

Sono ammesse le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga al contempo uno specifico giudizio di *rating* creditizio.

È introdotta la possibilità per l'impresa distributrice di richiedere la sostituzione della fideiussione assicurativa a seguito di particolari eventi riguardanti l'istituto emittente (se sono tali da comportare la possibile mancata liquidazione dei premi sottoscritti).

### 4. Definizione della «Regolarità nei pagamenti»

Con riferimento alla regolarità dei pagamenti, l'Autorità chiarisce che questa è verificata con esclusivo riferimento alle fatture di ciclo e di rettifica; inoltre al fine di verificare la regolarità nei pagamenti, oltre ad escludere determinate fattispecie già previste, per la verifica della regolarità l'impresa distributrice non tiene conto dei pagamenti delle fatture per le quali la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per i rispettivi importi) è inferiore a 4,5 giorni.

La delibera, a seguito di aggiornamenti di testi regolatori intervenuti, rende congruenti alcune disposizioni contenute nel Codice di rete tipo al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva.

Le disposizioni della delibera 261/2020/R/eel trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021 e con riferimento alle fatture di trasporto con termine di scadenza di pagamento nel mese di gennaio 2021.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento